

V° in retifera.  
 Si comunico  
 e ai pubblici  
 Ivrea, 7.4.25  
 Il Presidente!  
 A. Scabini

1

TRIBUNALE DI IVREA PERVENUTO IL
07 APR 2025
PROT. N. 52/I



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA  
 SEZIONE CIVILE  
 NOTA DI SERVIZIO

Al Sig. Presidente Dirigente

Ivrea 1° aprile 2025

Oggetto: **NUOVE DISPOSIZIONI SULL'OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, ART. 14, COMMA 3.1, D.P.R. N. 115/2002**

Il sottoscritto Funzionario

Relaziona quanto segue:

Con la circolare del 24 marzo, il Ministero ha inteso fornire agli Uffici Giudiziari, un chiarimento (*tranchant*) di quanto definito dalla legge di bilancio (30 dicembre 2024 n. 207). A mente del nuovo comma 3.1, inserito all'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002 dall'art. 1, comma 812, lettera a), n. 2, legge n. 207/2024, non si potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nel caso in cui non sia pagato il contributo unificato di euro 43,00 o il minore importo stabilito per legge, fatte salve le ipotesi di esenzione.

In buona sostanza, il contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo, quali la doverosità della prestazione e il collegamento della stessa ad una pubblica spesa, cioè quella per il servizio giudiziario, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante<sup>1</sup> e come tale è imprescindibile dalla richiesta di prestazione del servizio.

Prima dell'entrata in vigore del DPR 115/2002, il Codice di procedura civile nelle disposizioni di attuazione, prevedeva per il Cancelliere l'onere di qualificazione della causa da iscrivere a ruolo e la quantificazione-riscossione di quanto dovuto allo Stato per diritti d'iscrizione, fascicolazione e bolli.

Tale norma era stata abrogata dal DPR 115/2002 e dall'entrata in vigore della tassazione a misura predeterminata, con eliminazione di ogni dovere a carico del cancelliere di qualificazione dell'atto trasmesso, a seguito di entrata in vigore della disciplina sul processo telematico.

Ogni attività amministrativa legata alla riscossione delle somme erariali, appariva possibile solo nella fase finale del procedimento, con la trasmissione a ruolo e richiesta di azione esecutiva all'Agenzia Riscossioni.

Con la legge di bilancio si assiste a una inversione di rotta:

Ritorna, pur se non esplicito in tal senso (*dopo essere uscito da oltre 23 anni*), il potere-dovere da parte del funzionario della PA, di verifica dell'assolvimento degli oneri fiscali da cui deriva, quale conseguenza immediata, il potere di rifiuto dell'atto.

<sup>1</sup> Sezioni Unite Civili della Cassazione sentenza 5 maggio 2011, n. 9840;

Corte Costituzionale con la decisione n. 73/2005. In particolare, secondo questa ultima decisione, la natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato è desunta dalla sussistenza di diversi fattori, individuati: a) nella circostanza che la sua istituzione sia stata effettuata in forza di legge ai fini di semplificazione ed in sostituzione di tributi erariali gravanti su procedimenti giurisdizionali; b) nella applicabilità delle stesse esenzioni al contributo unificato di quelle previste dalla legislazione previgente per i tributi sostituiti; c) nella espressa configurazione di prelievo coattivo diretto al finanziamento di "spese degli atti giudiziari"; d) nella circostanza che il contributo unificato, pur essendo connesso alla fruizione del servizio giudiziario, sia commisurato forfettariamente al valore del processo e non al costo del servizio reso o della prestazione erogata.

Sul punto altri Uffici Giudiziari avevano (timorosamente) *sospeso* l'iscrizione a ruolo mandando alla parte pec di richiesta di pagamento, il Ministero si è pronunciato anche in ordine a tale pratica (da questo Ufficio non osservata), affermando che:

***Non è consentita, in quanto non prevista dalla norma, alcuna sospensione dell'iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento. La mancata iscrizione a ruolo della causa esclude naturalmente l'avvio di azioni di recupero.***

Così previsto in ordine a tutte le materie e tutti i ruoli generali dei procedimenti, civili, di volontaria giurisdizione, lavoro e previdenza, esecuzioni e procedimenti concorsuali, fatti salvi i procedimenti ESSENTI ex lege.

Così, anche relativamente alle procedure da iscriversi a ruolo con parte ammessa a PSS, sarà necessario che la parte iscriva solo dopo aver ottenuto l'ammissione provvisoria da parte del COA, in difetto di tale ammissione, il Cancelliere dovrà rifiutare l'iscrizione a ruolo dell'atto.

Rispetto alle procedure di lavoro e previdenza, l'asserzione relativa all'esenzione per valore emolumenti retributivi del ricorrente, dovrà necessariamente essere supportata dalla prescritta autocertificazione (sulla quale poi si farà riscontro presso Agenzia Entrate), in difetto la Cancelleria rifiuterà l'atto, richiamando la legge di bilancio e successiva circolare ministeriale.


Relativamente alle procedure esecutive di consegna e rilascio, ancora depositati cartacei da parte dell'Ufficiale Giudiziario, si osserva quanto segue:

La nota ministeriale richiamata reca una precisa disposizione in ordine al pagamento dovuto<sup>2</sup>. La Cancelleria, all'atto del deposito dell'originale cartaceo, non potrà ricevere i verbali, sospendendone l'iscrizione a ruolo, per espresso divieto ministeriale.

Pertanto, avuta interlocuzione col Dirigente UNEP del Tribunale, dott. Salvatore Franco, si ritiene opportuno che anche per tali atti (per i quali, stranamente ancora non vi è una disposizione relativa al deposito telematico) **si preveda la restituzione alla parte richiedente dell'originale, con onere alla stessa di deposito dell'atto completo di pagamento del contributo.**

Si trasmette la seguente nota perché la S.V. Ill.ma voglia provvedere alla ratifica in Ordine di Servizio e inoltrare ai colleghi dell'area civile, all'Ufficio NEP di Ivrea e per conoscenza ai sigg. Magistrati. Si chiede espressamente che l'Ordine di Servizio sia comunicato al Consiglio dell'Ordine di Ivrea e anche a quello di Torino, nonché pubblicato sul sito con particolare evidenza.

IL FUNZIONARIO  
Responsabile Area Civile



<sup>2</sup> *Analoghe considerazioni possono compiersi anche per le procedure esecutive per consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c.*

*Al riguardo, la Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG 73690.U dell'11.04.2018, ha già avuto modo di precisare che "la procedura esecutiva per consegna e rilascio ha inizio «con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà» (art. 608, comma 1, c.p.c.), l'onere del versamento del contributo unificato non può che ricadere su colui che ha dato inizio alla procedura ("parte istante"), anche in considerazione del principio fissato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale "ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede...".*

*Pertanto, visto l'art.14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002, nei procedimenti di consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c. la cancelleria potrà procedere all'iscrizione a ruolo della causa solo quando, tra la documentazione depositata, vi sia anche la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.*